

N. DI CODICE 11038

COMUNE DI MORIMONDO  
Provincia di Milano

## G. C. Numero 86 del 04.11.2016

**OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO CON LA FONDAZIONE TICINO OLONA ONLUS PER EROGAZIONE MICROCREDITO A PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO**

<b>VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE</b>
---

L'anno DUEMILASEDICI addì QUIATTRO del mese di NOVEMBRE

alle ore 15,00 nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano:

PRESENTI

MARELLI MARCO NATALE	SINDACO	SI
SPELTA MAURIZIO	VICE SINDACO	NO
BANDECCHI DONATOPAULO	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Comunale Sig. dott. GIOVANNI SAGARIA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MARELLI MARCO NATALE, SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 04.11.2016**  
**OGGETTO: ACCORDO CON LA FONDAZIONE TICINO OLONA ONLUS PER EROGAZIONE**  
**MICROCREDITO A PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Sentito l'Assessore competente in materia;

Dato atto che la Fondazione Ticino Olona Onlus di Legnano, è promotrice dell'iniziativa "Microcredito", consistente nella possibilità di concedere prestiti di piccola entità, sino ad un valore massimo di € 3.000,00 a persone in condizioni di disagio, segnalate e monitorate dai Servizi Sociali Comunali;

Rilevato che il prestito è concesso tramite Convenzione con apposito istituto bancario a condizioni agevolate e prevede il rimborso del capitale a tasso zero, in un massimo di 36 rate mensili, a soggetti che presentino, comunque, condizioni finanziarie idonee a garantire la sostenibilità della restituzione;

Ritenuto di aderire al progetto " Microcredito" della Fondazione Ticino Olona e di approvare l' accordo con la Fondazione stessa, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, che disciplina dettagliatamente le condizioni generali e particolari dell' iniziativa, dal capitale messo a disposizione dall' Amministrazione Comunale (€ 3.000,00), come fondo di garanzia, al plafond erogabile da parte della banca, pari al raddoppio del fondo stesso (€ 6.000,00) , al ruolo della Fondazione nelle spese di attivazione del prestito, agli obiettivi che il prestito si propone di raggiungere, al ruolo dei Servizi sociali di attenzione e monitoraggio dei soggetti richiedenti;

Ritenuto inoltre che l'adesione a tale progetto costituisca una forma di aiuto concreto, rivolto a persone che, pur trovandosi in condizioni di disagio, mantengano una pur minima autonomia che consenta loro di affrontare momenti contingenti di difficoltà attraverso la responsabilizzazione e la presa di coscienza di un impegno finanziario anche di modesta entità;

Visti i pareri favorevoli del Ragioniere e del Responsabile del settore competente in ordine alla regolarità contabile e tecnica sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000;

Visto l' art. 48 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

**DELIBERA**

1) di aderire al Progetto "Microcredito" promosso dalla Fondazione Ticino Olona Onlus di Legnano, per le motivazioni espresse in narrativa;

2) di approvare il testo dell' accordo con la Fondazione stessa, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che disciplina dettagliatamente le condizioni generali e particolari dell' iniziativa del capitale messo a disposizione dall' Amministrazione Comunale ( € 3.000,00), come fondo di garanzia, al plafond erogabile da parte della banca, pari al raddoppio del fondo stesso ( € 6.000,00), al ruolo della Fondazione nelle spese di attivazione del prestito, agli

obiettivi che il prestito si propone di raggiungere, al ruolo dei Servizi Sociali di attenzione e monitoraggio dei soggetti richiedenti;

3) di demandare agli uffici competenti la redazione di tutti gli atti gestionali necessari per il perfezionamento del procedimento;

Successivamente,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

con separata votazione, all'unanimità,

### **DELIBERA**

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Lgs. 267/2000.

## **ACCORDO TRA IL COMUNE DI MORIMONDO E LA FONDAZIONE COMUNITARIA TICINO OLONA PER EROGAZIONE MICROCREDITO A PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO**

Premesso:

- che il Comune di Morimondo – Settore attività socio – assistenziali (d’ora in avanti Servizi Sociali) – ritiene di voler istituire in microcredito quale forma di credito tesa, attraverso gli strumenti di raccolta del risparmio e del finanziamento, mettendolo nella condizione di realizzare il proprio progetto di vita;
- che il valore sociale del microcredito consiste nel dare credito alle fasce più deboli della popolazione, fasce che spesso non possono accedere ai prestiti delle banche, ma il cui miglioramento delle condizioni di vita rappresenta uno dei più importanti indicatori di sviluppo umano ed economico;
- che il microcredito è un intervento di prevenzione e di sviluppo sociale che deve essere gestito da un ente no profit presente sul territorio ed in grado di stipulare accordi vantaggiosi con le banche;
- che la Fondazione Comunitaria del Ticino Olona ( di seguito Fondazione Ticino Olona), che opera sul territorio per sostenere progetti sociali innovativi, intende collaborare con il Comune di Morimondo per gestire un programma di microcredito teso a fornire un supporto finanziario a soggetti caratterizzati da basso reddito e/o sulla soglia della povertà;
- che il microcredito costituisce una valida opportunità di prevenzione dell’ usura;
- che è obiettivo delle parti favorire l’ accesso al credito alle fasce più svantaggiate della popolazione nell’ ottica di contribuire a migliorare il livello di vita di soggetti deboli;
- che è intenzione delle parti, mediante la stipula della presente convenzione, addivenire ad una sperimentazione di forme di sostegno economico a favore dei soggetti come nel prosieguo identificati;

### **TUTTO CIO’ PREMESSO**

Il Comune di Morimondo e la Fondazione Ticino Olona

Nel condividere l’impegno per sviluppo umano e sociale fondato sui valori della solidarietà, intendono avviare una collaborazione per realizzare un programma di lotta alla povertà e all’ esecuzione sociale tramite lo strumento del microcredito.

A tale scopo concordano quanto segue:

#### **Art. 1 – Finalità**

Le parti intendono intervenire per dare risposta ai bisogni emergenti di tipo creditizio di persone in difficoltà con l'obiettivo di sostenere la crescita socio – economica di famiglie a rischio di povertà o in stato di forte disagio sociale ed economico;

## Art. 2 - Beneficiari

Possono beneficiare del microcredito persone residenti nel Comune di Morimondo che si trovano nelle seguenti condizioni:

- residenti da almeno tre anni;
- che hanno la necessità del prestito per interventi considerati di particolare importanza riportati qui di seguito a titolo indicativo e che rispettino i criteri di cui al seguente art. 3 quali:
  - il pagamento degli affitti;
  - il versamento di cauzioni per i nuovi contratti di affitto;
  - il pagamento di utenze domestiche e/o spese straordinarie specifiche;
  - il pagamento di tasse e spese scolastiche per figli;
  - il versamento di contributi per il versamento delle pensioni;
  - il pagamento di rate di mutuo per l' acquisto della casa;
  - il pagamento di spese straordinarie per eventi particolari della vita.
- con un reddito ISEE non superiore ad € 20.000,00 oppure in possesso di condizioni economiche contingenti tali da non rendere utilizzabile il reddito percepito nell'anno di riferimento dell' ISEE se cittadini extracomunitari, devono essere in possesso di carta di soggiorno.

I richiedenti devono essere disponibili a sottoscrivere con i Servizi Sociali un progetto individualizzato di aiuto all' interno del quale deve essere evidenziato come il finanziamento possa dare la possibilità di superare il momento di crisi e nel quale vengano elencati anche altri possibili strumenti di aiuto per il richiedente.

Vengono escluse le situazioni debitorie pregresse e le situazioni di usura e pre-usura.

Rimangono di norma esclusi soggetti che negli ultimi cinque anni presentino atti pregiudizievoli a loro carico, salvo situazioni di poca importanza e che la banca può ritenere comunque finanziabili.

## Art. 3 – Utilizzo del microcredito

Le parti concordano che il microcredito possano essere una risposta per bisogni caratterizzati da:

- straordinarietà, intendendosi che il fabbisogno finanziario del richiedente debba essere temporaneo, inaspettato e non affrontabile con la disponibilità del richiedente;

- essenzialità, intendendosi che il fabbisogno finanziario del richiedente debba essere legato ad un bisogno primario del soggetto;
- sostenibilità, intendendosi che il soggetto debba avere una qualche fonte reddituale che gli consenta di restituire il prestito.

#### **Art. 4 – Istruttoria**

L'individuazione e selezione dei soggetti beneficiari del microcredito viene effettuata dai Servizi Sociali tramite la valutazione di coerenza con gli obiettivi identificati nei precedenti articoli 1, 2, 3 e la raccolta dei documenti necessari per l'erogazione del prestito.

La domanda viene inviata alla Fondazione Ticino Olona, la quale esprime una valutazione di carattere esclusivamente socio – economico e la inoltra alla Banca con cui ha scelto di operare per l'erogazione del finanziamento.

La Fondazione e il Comune di Morimondo si impegnano a definire un iter di istruttoria agevole ed in grado di fornire risposte in tempi adeguati ai beneficiari del microcredito.

#### **Art. 5 – Condizioni del microcredito**

Il microcredito viene concesso dalla Banca individuata dalla Fondazione Ticino Olona, previa valutazione tecnica, con un importo minimo di € 1.000,00 (mille/00) e massimo di € 3.000,00 (tremila/00).

La durata massima del finanziamento è di nr. 36 mesi.

Il rimborso è effettuato con micro rate mensili posticipate.

Le condizioni sono stabiliti dalla Banca in accordo con la Fondazione Ticino Olona e da questa comunicati al Comune di Morimondo.

La Fondazione Ticino Olona interviene facendosi carico della copertura dei costi di istruzione della pratica e degli oneri fiscali applicati dalla Banca per ogni prestito.

La Fondazione Ticino Olona si impegna a contrattare con la Banca prescelta condizioni agevolate in linea con la finalità sociale del microcredito.

#### **Art.6 – Attività di accompagnamento**

I Servizi Sociali garantiscono un'azione di accompagnamento del richiedente nella fase successiva all'erogazione del prestito al fine di assicurare il successo della restituzione del prestito stesso.

L'attività di accompagnamento prevede:

- mantenimento trimestrale delle relazioni con i finanziati;
- conoscenza, in caso di rimborso irregolare, delle cause di difficoltà ed affiancamento della persona per la rimozione di queste cause.

### **Art. 7 – Rapporti con la Banca**

La Fondazione Ticino Olona sceglie in piena autonomia con quale Banca stipulare un accordo per l'erogazione del microcredito, concorda i tassi d'interesse e l'ammontare di tutte le spese necessarie per l'attivazione di ogni pratica.

La Fondazione mantiene i rapporti con la Banca e verifica che quanto previsto con la Convenzione tra loro stipulata venga applicato per benefici di cui all' art. 2.

Il Comune di Morimondo non stipula accordi diretti con la Banca, ma accede al microcredito per i propri cittadini unicamente tramite la Fondazione Ticino Olona.

### **Art. 8 – Fondo di garanzia**

Al fine di favorire l'accesso al credito dei beneficiari residenti nel Comune di Morimondo e di consentire una corretta gestione del rischio, il Comune di Morimondo assume un impegno del valore di € 3.000,00 a copertura del mancato rientro, da parte dei beneficiari, del finanziamento erogato, in relazione alla percentuale stabilita nella Convenzione stipulata con la Banca.

Le quote del fondo di garanzia devono essere versate interamente alla Fondazione Ticino Olona.

Con questo fondo, il Comune di Morimondo e la Fondazione Ticino Olona svolgono il ruolo di garante per la restituzione dei prestiti alla Banca.

In caso di interruzione dell'erogazione di microcrediti, la Fondazione Ticino Olona restituirà al Comune di Morimondo la quota rimanente del fondo di garanzia sotto forma di finanziamento di progetti sociali.

### **Art. 9 – Plafond erogabile**

Il plafond erogabile da parte della Banca ai beneficiari di cui all' art. 2 è pari al doppio dell'entità del fondo di garanzia secondo un rapporto 1: 2 tra capienza del fondo di garanzia ed ammontare dei prestiti erogabili.

### **Art. 10 – Gestione fondo di garanzia**

Il fondo garantisce i microcrediti erogati fino ad esaurimento del fondo e per tutta la durata degli stessi.

In caso di insolvenza, intendendosi il mancato rimborso delle rate di mora più interessi pro parte da parte del beneficiario, i Servizi Sociali effettuano una verifica socio – economica volta a chiarire i motivi del mancato rimborso e, se non vi sono alternative, autorizzano la Banca a prelevare, dal fondo di garanzia, la quota relativa al prestito non corrisposto. Nel caso il mancato rimborso avvenga senza giustificato motivo il Comune di Morimondo si riserva di attivare le procedure per il recupero coattivo delle somme elargite.

### **Art. 11 – Spese attivazione pratica di microcredito e diffusione dell'azione**

La Fondazione Ticino Olona si impegna a farsi carico delle spese richieste dalla Banca per l'attivazione delle pratiche di microcredito da parte dei cittadini di Morimondo.

La Fondazione Ticino Olona si impegna inoltre a dare visibilità all'iniziativa promossa in collaborazione con il Comune di Morimondo e a coinvolgere altri soggetti al fine di integrare ulteriormente il fondo con contributi solidaristici di fondazioni, associazioni, privati.

#### **Art. 12 – Monitoraggi**

Ogni tre mesi la Fondazione Ticino Olona invierà al Comune di Morimondo i report della Banca in cui vengono elencate le situazioni debitorie in essere ed il dettaglio delle rate pagate e di quelle scadute e non pagate.

#### **Art. 13 – Durata**

La presente Convenzione ha validità triennale dal momento della sottoscrizione. Nel caso in cui una delle parti intenda recedere dalla Convenzione, dovrà darne comunicazione alla controparte con 90 giorni di preavviso.

#### **Art. 14 – Registrazione**

La presente Convenzione, redatta in tre copie, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

In data .....

Il Comune di Morimondo

La Fondazione Ticino Olona

\*\*\*\*\*

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. N.267/2000 SI ESPRIME PARERE  
FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.**

Morimondo, lì 04.11.2016

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI  
F.to Silvia Scarlatini

\*\*\*\*\*

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. N.267/2000 SI ESPRIME PARERE  
FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.**

Morimondo, lì 04.11.2016

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA  
F.to Rag. Silvia Scarlatini

.....

**Letto, confermato e sottoscritto.**

IL SINDACO  
f.to Marelli Marco Natale

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. Giovanni Sagaria

Un esemplare della presente deliberazione sarà pubblicato all'Albo Comunale dal giorno 16/11/2016 e per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Morimondo 04.11.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. Giovanni Sagaria

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Giovanni Sagaria

---

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA:

- IMMEDIATAMENTE ai sensi dell'art.134- 4° comma - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
- Dopo il DECIMO giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dottor Giovanni Sagaria

**Letto, confermato e sottoscritto.**

IL SINDACO  
Marelli Marco Natale

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Giovanni Sagaria

-----

-----

Un esemplare della presente deliberazione sarà pubblicato all'Albo Comunale dal giorno 16/11/2016 e per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Morimondo 04.11.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dottor Giovanni Sagaria

**ORIGINALE**

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA:

- IMMEDIATAMENTE ai sensi dell'art.134- 4° comma - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
- Dopo il DECIMO giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giovanni Sagaria